REGOLAMENTO (CEE) N. 795/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

che fissa, per la campagna saccarifera 1972/1973, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita e l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 794/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa per la campagna saccarifera 1972/1973 i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 23,34 unità di conto per 100 chilogrammi per la zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che, per altre zone, vengono fissati prezzi d'intervento derivati tenendo conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero prevedibili, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato ;

considerando che, grazie alle quote fissate nelle zone di produzione della Germania, dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è da prevedersi una situazione di approvvigionamento equilibrata o eccedentaria ; che i prezzi franco fabbrica nelle zone indicate, esclusi i dipartimenti francesi d'oltremare, corrisponderanno pertanto probabilmente in larga misura ai prezzi della zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che in Italia, per effetto dei costi di produzione relativamente elevati, la produzione saccarifera non supererà probabilmente in misura notevole la quantità di base fissata ; che si dovrà pertanto tener conto di un disavanzo di oltre 300 000 tonnellate da coprire con la produzione delle zone eccedentarie della Comunità ;

considerando che, in tali condizioni, il livello dei prezzi del mercato in Italia sarà determinato dai prezzi d'offerta dello zucchero proveniente dalle regioni eccedentarie della Comunità ; che il prezzo d'intervento derivato per l'Italia può essere fissato a 24,84 unità di conto per 100 chilogrammi, tenuto conto del prezzo d'intervento valido nel nord della Francia, aumentato delle spese di commercializzazione per le consegne nell'Italia del nord, e delle spese di smercio dell'industria saccarifera italiana ;

considerando che la produzione di zucchero greggio nei dipartimenti francesi d'oltremare è notevolmente eccedentaria ; che per questo zucchero le possibilità di smercio più favorevoli nella Comunità si presentano nel sud della Francia e dell'Italia, dove lo zucchero può essere venduto direttamente dopo raffinazione ; che, partendo dai prezzi del mercato prevedibili nelle zone deficitarie dell'Italia, che probabilmente saranno superiori di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi al prezzo d'intervento derivato in Italia, e tenendo conto delle spese di trasporto dai dipartimenti d'oltremare fino a tali zone, occorre fissare il prezzo d'intervento derivato per detti dipartimenti a 23,01 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede per i dipartimenti in causa la fissazione del prezzo d'intervento per lo zucchero greggio, che dev'essere derivato, tenendo conto di un margine uniforme di trasformazione e di una resa forfettaria, dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato per gli stessi dipartimenti ; che, secondo i dati disponibili, i costi di raffinazione possono essere valutati a 1,86 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero raffinato, di cui prevedibilmente 0,60 unità di conto saranno compensate dal supplemento di prezzo ottenibile, data la qualità superiore, rispetto al prezzo della qualità tipo ; che, conformemente alla definizione della qualità tipo dello zucchero greggio di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 (4), è altresì necessario prendere in considerazione una resa del 92 %;

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.
(3) Vedasi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

considerando che l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la fissazione dei prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola ; che è opportuno che tali prezzi siano derivati dal prezzo d'intervento per lo zucchero bianco tenendo conto degli elementi già indicati per la fissazione del prezzo d'intervento per lo zucchero greggio nei dipartimenti francesi d'oltremare e delle spese d'inoltro per l'approvvigionamento di zucchero greggio valutate forfettariamente a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che i prezzi minimi delle barbabietole da zucchero di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE devono essere determinati, per le regioni diverse dalla zona più eccedentaria, partendo dai prezzi d'intervento per lo zucchero bianco validi nelle regioni in causa e tenendo conto degli importi presi in considerazione all'atto della fissazione del prezzo minimo delle barbabietole per la zona più eccedentaria, per il margine di trasformazione, la resa, le entrate derivanti dal melasso e i costi relativi alla consegna delle barbabietole ;

considerando che, ai fini della specializzazione della bieticoltura e tenendo conto della situazione prevedibile dell'approvvigionamento nella Comunità, è opportuno fissare i prezzi minimi delle barbabietole fuori quota di base di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE in modo che detti prezzi non offrano più alcun incentivo per i produttori i cui costi di produzione sono relativamente elevati, ma rimangano interessanti solo per le aziende più razionali che lavorano nelle migliori condizioni ;

considerando che, nel fissare le percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1009/67/CEE e l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento, è necessario, secondo i principi del sistema delle quote, prendere in considerazione, da un lato, la differenza tra il prezzo minimo delle barbabietole e il prezzo minimo delle barbabietole fuori quota e, dall'altro lato, le spese fisse dell'industria saccarifera, valutate al 45 % circa del margine di trasformazione ;

considerando che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo valido nella zona più eccedentaria della Comunità, maggiorato delle spese forfettarie di trasporto da detta zona alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità ; che, data la situazione di approvvigionamento della Comunità, è opportuno tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia a Palermo, principale porto d'importazione della Sicilia ;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, tenuto conto di un margine di trasformazione e di una resa forfettaria ; che è quindi opportuno applicare i criteri osservati per la derivazione del prezzo d'intervento dello zucchero greggio ;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere determinato in modo che il prodotto delle vendite di melasso possa raggiungere il livello delle entrate degli zuccherifici di cui è tenuto conto nella fissazione dei prezzi minimi delle barbabietole ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento n. 1009/67/CEE, la quantità garantita deve corrispondere al consumo umano prevedibile per la campagna saccarifera 1972/1973, che può essere valutato a 6,48 milioni di tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento sono valide per la campagna saccarifera 1972/1973.

Articolo 2

Per le regioni diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 794/72, il prezzo d'intervento derivato per 100 chilogrammi di zucchero bianco è fissato a :

a) 24,84 unità di conto per tutte le regioni dell'Italia,

b) 23,01 unità di conto per i dipartimenti francesi d'oltremare,

c) 23,34 unità di conto per le altre regioni della Comunità.

Articolo 3

1. Il prezzo d'intervento per 100 chilogrammi di zucchero greggio di barbabietola è fissato a :

a) 19,85 unità di conto per la zona più eccedentaria della Comunità e le regioni di cui all'articolo 2, lettera c),

b) 21,23 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 2, lettera a).

Tale prezzo d'intervento è valido per lo zucchero greggio della qualità tipo, merce non imballata, franco fabbrica, caricato su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente.

2. Il prezzo d'intervento derivato nei dipartimenti francesi d'oltremare per lo zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 20,01 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. Il prezzo minimo per tonnellata di barbabietole è fissato a :

a) 19,63 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 2, lettera a),

b) 17,68 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 2, lettera c).

2. Il prezzo minimo per tonnellata delle barbabietole fuori quota di base è fissato a :

a) 10,40 unità di conto per la zona più eccedentaria determinata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 794/72 e per le regioni di cui all'articolo 2, lettera c),

b) 12,35 unità di conto per le regioni di cui all'articolo 2, lettera a).

Articolo 5

Il prezzo d'entrata è fissato a :

a) 27,05 unità di conto per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco ;

b) 23,73 unità di conto per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio ;

c) 3,20 unità di conto per 100 chilogrammi, per il melasso.

Articolo 6

La quantità garantita di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissata a 6 480 000 tonnellate di zucchero bianco.

Articolo 7

1. Le percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissate a 60,00.

2. L'importo massimo del contributo gravante sulla produzione di cui all'articolo 28 del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 9,36 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER